



**Sono gli anni dell'epidemia di malaria, della Spagnola, dell'introduzione dell'acido acetilsalicilico, delle difficoltà in tempo di guerra, delle leggi per la corretta gestione degli stupefacenti. Nascono le prime azioni di controllo perché il farmacista non abusi della professione**

DI RAIMONDO VILLANO

# Medicamenti e ricette nel primo Novecento

**N**ei primi cinquant'anni del XX secolo diversi sono gli scenari morbigeni che la farmacia si trova ad affrontare: la violenta recrudescenza della malaria in tutto il Paese dal 1914; il trattamento delle ferite provocate in epoca bellica da granate dirompenti; l'immensa fabbrica di donne pubbliche costituita dalla Grande guerra che nel 1917 ridà vigore alla sifilide; il flagello della pandemia di influenza Spagnola che, nonostante numerosi e sovente vani tentativi estremi di profilassi, coinvolge oltre un miliardo di persone, combattuta con l'indispensabile Aspirina; le infezioni da streptococco (le più comuni) e altre malattie, come la polmonite o la meningite, che ancora mietono un numero elevato di vittime fino alla prima metà degli anni Trenta. Questi sono gli anni dell'introduzione di importanti nuovi farmaci, tra cui l'acido acetilsalicilico, il burro di cacao, la codeina cloridrato, il siero antidifterico e la terpina idrata. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1934 e il Regolamento del 1938 dispongono la lista dei medicinali obbligatori da tenere in farmacia. Peculiarità con cui le farmacie

italiane devono misurarsi in questi anni sono un dilagante fenomeno di tossicomania la cui punta dell'iceberg è evidente per un vistoso aumento sia di richieste di stupefacenti senza ricetta sia di presentazione di ricette falsificate; e un problema severo riguardante le scorte e, dunque, il razionamento dei medicinali nel corso delle due Guerre mondiali.

Nell'immediato dopoguerra tra le emergenze è annoverabile una cronica carenza di medicinali che costringe i medici e i farmacisti a frenetiche consultazioni per riuscire ad assicurare le migliori terapie possibili ai malati. Mancano, però, anche i materiali e i recipienti necessari a contenere le medicine per cui, per esempio, l'olio di ricino viene dispensato nel bicchiere portato in farmacia dallo stesso cliente e identica sorte è riservata al linimento oleocalcareo a base di olio di oliva; né è raro che gli stessi clienti debbano procurare da sé anche la carta oleata per le pomate, le bottiglie per i vari liquidi medicamentosi e persino lo zucchero necessario per gli sciroppi da preparare. Tutti i presidi, poi, come termometri, siringhe, tettarelle sono venduti

senza i propri involucri di carta o cartone mentre gli analgesici sono dispensati in cartine, non più di due compresse per volta.

## DISPENSAZIONE DEGLI STUPEFACENTI

Per quanto riguarda la dispensazione di medicinali, oltre a veleni, stupefacenti, dolandini e simpaminici, la farmacia non può vendere senza ricetta medica prodotti opoterapici semplici o composti a base di ipofisi, tiroide, paratiroide, ormoni sessuali, insulina, corteccia surrenale; prodotti sintetici ad azione ormonale; vaccini e batteriofagi; sieri; prodotti arsenicati; sali e prodotti indicati nella lue e nella tubercolosi; metalli colloidal a uso parenterale; prodotti per via endovenosa ed endoarteriosa; prodotti specifici per la cura del diabete; glucosidi, alcaloidi ad azione stupefacente o particolarmente eroici; preparati dimagranti o induttori delle mestruazioni o specifici antivenerei o tenifughi; acidi diallilbarbiturico, dietilbarbiturico, fenil-etilbarbiturico.

In farmacia c'è la vendita esclusiva di sostanze stupefacenti consentita senza l'obbligo di autorizzazione al commer-

cio da parte del prefetto ma previa esibizione di ricetta, riportante l'indicazione a tutte lettere della sostanza prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione "nei riguardi del mezzo e del tempo".

Per le specialità in libera vendita, inoltre, nel caso in cui la loro indicazione d'uso renda necessaria una speciale cautela, il ministero dell'Interno ha facoltà di ordinarne la restrizione alla vendita sottopondole all'obbligo di prescrizione medica; se, invece, il loro uso continuato può determinare eventi tossici, allora il Ministero ha facoltà di ordinarne la restrizione alla vendita sottopondole all'obbligo di prescrizione medica rinnovata volta per volta. Il titolare della farmacia, poi, ha l'obbligo di curare la trascrizione di tutte le ricette spedite sul registro copia-ricette e, in caso di veleni e stupefacenti, di conservare per almeno tre anni le ricette spedite con annotazione sia degli estremi della persona cui sono stati consegnati sia del suo documento.

Nei casi di urgenza, il farmacista può somministrare preparazioni farmaceutiche officinali contenenti una o più sostanze stupefacenti, purché in quantità non superiori a quella massima stabilita per ogni dose nella Farmacopea Ufficiale. Tali somministrazioni, ovviamente, possono essere fatte esclusivamente sotto la responsabilità del farmacista che ha il dovere di accertarsi dell'effettiva urgenza del caso e che il medicinale abbia un impiego a scopo terapeutico. Dal 1923 le specialità medicinali e i medicinali composti contenenti sostanze stupefacenti, in dosi superiori a quelle in essi indicati devono riportare su una striscia di colore rosso il nome in tutte lettere maiuscole delle sostanze stupefacenti nonché la scritta "Sottoposta alle disposizioni della Legge 18 febbraio 1923, n. 396". Per i prodotti, invece, che contengono preparazioni a base di oppio, l'articolo 45 del T.U. 1934 rende obbligatorio per il farmacista anche l'indicazione della quantità percentuale del contenuto in morfina.

#### GLI ORDINI SANITARI PROVINCIALI

Dal 1910 la Legge n. 455 del 10 luglio per volontà del Governo e delle cate-

rie professionali consente l'istituzione degli Ordini sanitari provinciali, necessari sia per tutelare i diritti dei singoli sia quale garanzia allo Stato dell'efficienza e della regolarità di funzionamento dei delicati servizi sanitari (medici, farmaceutici e veterinari). I consigli direttivi degli Ordini hanno i compiti, tra gli altri, di controllare la disciplina dei loro iscritti, nonché di collaborare con le prefetture e i Comuni nel campo di loro stretta pertinenza.

Le violazioni gravi per gli stupefacenti (importazione, esportazione, ricezione per transito, commercio e detenzione) sono punite infliggendo una pena detentiva che va da un minimo di un anno a un massimo di tre anni e un'ammenda che giunge a essere non inferiore a mille lire. Inoltre, la recidiva in caso di omessa annotazione della data di spedizione sulla ricetta o di omessa sua conservazione in originale è punita sempre con l'arresto fino a un anno e, in aggiunta, con la sospensione dall'esercizio professionale per una durata pari a quella della pena inflitta. Infine, il reiterato reato di mancata copiatura e conservazione delle ricette nonché annotazione sulle stesse, con pronunciamento del prefetto di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia.

Le violazioni non gravi per gli stupefacenti, ovvero la vendita o somministrazione senza prescrizione o in quantità superiore a quella prescritta o a persona priva di documento di riconoscimento e la vendita o somministrazione di morfina, diacetilmorfina, cocaina e loro sali nelle forme farmaceutiche diverse da quelle speciali sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da mille a diecimila lire. La dispensazione a minori di sedici anni è punita, invece, con l'ammenda fino a cinquemila lire, mentre la vendita su presentazione di ricetta irregolarmente redatta, l'omessa annotazione della data di spedizione sulla ricetta o l'omessa sua conservazione in originale sono punite con l'arresto fino a un anno o con ammenda fino a cinquemila



la lire. Infine, la mancata copiatura e conservazione delle ricette nonché la mancata annotazione obbligatoria sulle stesse sono punite con ammenda fino a duemila lire e con procedimento penale, indipendentemente dal quale il Prefetto può in aggiunta ordinare la sospensione dall'esercizio della farmacia da cinque giorni a un mese.

#### COMPARAGGIO E SANZIONI

Dal 27 luglio 1934, poi, è promulgato il Regio Decreto n. 1265 che all'articolo 170 dispone la punibilità con l'arresto del reato di comparaggio di medicinali, ovvero per il medico o il veterinario che ricevano per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accettino la promessa allo scopo di agevolare, con prestazioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico. Dal 1946, inoltre, le sanzioni disciplinari dell'Ordine alle quali l'iscritto all'albo può andare incontro sono: l'avvertimento (diffidare a non ricadere nella mancanza commessa); la censura (dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa); la sospensione dall'esercizio professionale (per la durata da uno a sei mesi); la radiazione dall'albo (pronunciata a titolo infamante contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria).

Occorrono almeno cinque anni di buona, anzi irreprensibile, condotta del radiato, perché il Consiglio possa riprendere in considerazione una domanda di reinscrizione all'albo che, se accettata, non consente però, all'interessato, di riacquistare l'anzianità di iscrizione che aveva assunto prima della radiazione.